

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2016
802/2016/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL REGIME DI
REINTEGRAZIONE DEI COSTI EX DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06 PER L'ANNO
2017. INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 dicembre 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2015, recante "Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-17 del 25 gennaio 2011 per l'esercizio della centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.a. sita nel Comune di Assemini (CA)";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 610/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 610/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 740/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 740/2016/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 7 settembre 2016, prot. Autorità 24697, dell'8 settembre 2016 (di seguito: comunicazione 7 settembre 2016);
- la comunicazione di Terna, dell'8 settembre 2016, prot. Autorità 24710, dell'8 settembre 2016 (di seguito: comunicazione 8 settembre 2016);
- la comunicazione di Terna, del 20 ottobre 2016, prot. Autorità 30090, del 21 ottobre 2016 (di seguito: comunicazione 20 ottobre 2016);

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), datata 2 dicembre 2016, prot. Autorità 36019, del 5 dicembre 2016 (di seguito: comunicazione Enel);
- la comunicazione di ROSEN ROSIGNANO ENERGIA S.p.a. (di seguito: ROSEN), datata 2 dicembre 2016, prot. Autorità 36044, del 5 dicembre 2016 (di seguito: comunicazione Rosen);
- la comunicazione di AXPO ITALIA S.p.a. (di seguito: AXPO), datata 22 dicembre 2016, prot. Autorità 37988, del 22 dicembre 2016 (di seguito: comunicazione Axpo).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111, valido per l'anno 2017, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi inizianti per 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111), include, tra gli altri, gli impianti Porcari di AXPO e Assemini e Portoferraio di ENEL PRODUZIONE;
- con le comunicazioni 7 e 8 settembre 2016, come integrate dalla comunicazione 20 ottobre 2016, Terna ha tra l'altro indicato l'impianto Rosen 132kV tra gli impianti singolarmente essenziali per l'anno 2017;
- la deliberazione 610/2016/R/eel prevede, tra l'altro, che:
 - Terna iscriva l'impianto Rosen 132kV nell'elenco degli impianti essenziali *ex* comma 63.1 a decorrere dalla scadenza della vigente convenzione CIP 6/92 di cui è oggetto;
 - il regime tipico cui sarà eventualmente assoggettato detto impianto sia applicato limitatamente al periodo compreso tra la scadenza della predetta convenzione e il giorno 31 dicembre 2017;
 - ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di essenzialità all'impianto Rosen 132kV, il referente di Terna sia il proprietario dell'impianto medesimo sino a quando sarà indicato l'utente del dispacciamento per il periodo successivo alla scadenza della vigente convenzione CIP 6/92 di cui è oggetto;
- la convenzione CIP 6/92, citata al precedente alinea, scadrà indifferibilmente il giorno 14 maggio 2017;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso,

- l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
- la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
 - ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione Enel, ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2017, con riferimento agli impianti Assemini e Portoferraio;
 - sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è stato possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, le istanze di ammissione al regime di reintegrazione relative agli impianti Assemini e Portoferraio, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che i suddetti impianti siano assoggettati al predetto regime piuttosto che stabilire che siano espunti dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberati dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65;
 - ROSEN, con l'omonima comunicazione, ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2017 con riferimento all'impianto Rosen;
 - ROSEN e AXPO, con le omonime comunicazioni, hanno segnalato, tra l'altro, che, rispettivamente, gli impianti Rosen e Porcari generano flussi energetici ulteriori rispetto all'energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale;
 - nel caso di impianti che – come gli impianti Rosen e Axpo - generano energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale (di seguito: energia elettrica extra) e/o vapore per finalità diverse dalla produzione elettrica (di seguito: vapore extra), è necessario che si adotti un approccio coerente nel tenere conto dei flussi energetici sopra menzionati ai fini della determinazione delle variabili determinanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto, dei costi fissi e dei ricavi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere le istanze di ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2017 avanzate da ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione Enel, per gli impianti Assemini e Portoferraio, precisando che:
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
 - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi

eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;

- prevedere che, a decorrere dall'anno 2017, per ciascuna unità essenziale soggetta ai regimi tipici, gli standard di rendimento, di cui al comma 64.13, di emissione, di cui al comma 64.20, di smaltimento, di cui al comma 64.11, lettera g), (di seguito: standard del costo variabile riconosciuto) siano calcolati includendo nel denominatore del rapporto i flussi energetici generati dalla stessa unità e ulteriori rispetto all'energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale (energia elettrica extra e/o vapore extra) nel periodo di osservazione;
- stabilire che le attività per la definizione degli standard di cui al precedente alinea relativi alle unità che generano energia elettrica extra e/o vapore extra siano svolte in parallelo con la determinazione dei medesimi standard per le unità essenziali diverse da quelle menzionate;
- precisare che, per gli impianti essenziali che generano energia elettrica extra e/o vapore extra nel periodo cui si riferisce il corrispettivo di reintegrazione, i ricavi e i costi fissi rilevanti per la reintegrazione sono al netto, rispettivamente, degli eventuali ricavi derivanti dalla cessione dei menzionati flussi energetici e della quota dei costi fissi relativi ai flussi medesimi;
- prevedere che, considerata la generazione di flussi energetici diversi dall'energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale:
 - ROSEN aggiorni in coerenza con i criteri sopra descritti l'istanza per l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi avanzata con la comunicazione ROSEN;
 - Terna, AXPO e ROSEN applichino i criteri sopra descritti agli impianti Porcari e Rosen per l'anno 2017, ai fini della determinazione degli standard del costo variabile riconosciuto;
 - sino al termine che sarà eventualmente individuato con successivo provvedimento a valle della predetta applicazione da parte di Terna e AXPO per l'impianto Porcari, si utilizzino gli standard del costo variabile riconosciuto che l'Autorità ha approvato con la deliberazione 740/2016/R/eel per il medesimo impianto;
- prorogare alcuni termini fissati dalla vigente disciplina degli impianti essenziali, per consentire a Terna, AXPO e ROSEN di svolgere le attività indicate al precedente alinea

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, le istanze di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2017 presentate da ENEL PRODUZIONE, con la comunicazione Enel, per gli impianti Assemini e Portoferraio;
2. di modificare e integrare la deliberazione 111 nei termini di seguito indicati:
 - dopo il comma 64.22, sono aggiunti i commi seguenti: “

- 64.22.1 Qualora i dati comunicati a Terna ai sensi dell'articolo 8 del Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento, per il periodo che include gli ultimi sette mesi dell'anno solare che precede la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 63.1 e i primi cinque mesi dell'anno solare della pubblicazione medesima, siano al lordo della quota parte relativa all'eventuale produzione di energia elettrica ulteriore a quella immessa nella rete di trasmissione nazionale - al netto degli autoconsumi di produzione - (e/o della quota parte attinente al vapore generato per finalità diverse dalla produzione di energia elettrica), il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 sono calcolati includendo nel denominatore del rapporto rilevante l'energia elettrica prodotta per finalità diverse dall'immissione nella rete di trasmissione nazionale (e/o il vapore generato per finalità diverse dalla produzione di energia elettrica) nel periodo di osservazione.
- 64.22.2 Per le finalità di cui al combinato disposto dei commi 64.22.1 e 64.31, gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali, per ciascuna unità degli impianti medesimi:
- a) comunicano a Terna, nei tempi e secondo modalità dalla medesima definite, se i dati inviati alla stessa ai sensi dell'articolo 8 del Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento, siano, con riferimento al periodo che include gli ultimi sette mesi dell'anno solare che precede la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 63.1 e i primi cinque mesi dell'anno solare della pubblicazione medesima, al lordo o al netto della quota parte relativa all'eventuale produzione di energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale, al netto degli autoconsumi di produzione, e alla quota parte attinente all'eventuale vapore generato per finalità diverse dalla produzione elettrica;
 - b) qualora i dati di cui alla precedente lettera includano la quota parte relativa all'eventuale produzione di energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale, al netto degli autoconsumi di produzione, e la quota parte attinente all'eventuale vapore generato per finalità diverse dalla produzione elettrica, forniscono a Terna, nei tempi e secondo le modalità dalla medesima definite, i dati sulla produzione di energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale, al netto degli autoconsumi di produzione, e le quantità del menzionato vapore, espresse in

MWh di energia elettrica equivalente, in relazione al periodo che include gli ultimi sette mesi dell'anno solare che precede la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 63.1 e i primi cinque mesi dell'anno solare della pubblicazione medesima.”;

- dopo il comma 65.10.1, è aggiunto il comma seguente: “
65.10.2 Nel caso degli impianti che producono energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale, al netto degli autoconsumi di produzione, e/o vapore per finalità diverse dalla produzione elettrica, i ricavi rilevanti per la reintegrazione non includono gli eventuali ricavi derivanti dalla cessione dei menzionati flussi energetici.”;
 - dopo il comma 65.27, è aggiunto il comma seguente: “
65.27.1 Nel caso degli impianti che producono energia elettrica diversa da quella immessa nella rete di trasmissione nazionale, al netto degli autoconsumi di produzione, e/o vapore per finalità diverse dalla produzione elettrica, i costi fissi riconosciuti rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 sono quelli direttamente o indirettamente riconducibili alla produzione dell'energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale nel periodo di riferimento. La determinazione della quota parte dei costi indiretti e delle spese generali da attribuire alla menzionata produzione è effettuata in funzione del peso di detta produzione rispetto alla produzione energetica complessiva dell'unità considerata nel periodo di riferimento. Qualora, per la determinazione della quota parte dei costi indiretti e delle spese generali, l'utente del dispacciamento intenda applicare criteri diversi da quello appena enunciato, l'utente medesimo li illustra e ne presenta gli effetti secondo modalità analoghe a quelle indicate al comma 65.27.”;
3. di stabilire che, per l'anno 2017, con riferimento agli impianti Porcari e Rosen, Terna, AXPO e ROSEN applichino le disposizioni del precedente punto 2 in materia di parametri per la determinazione del costo variabile riconosciuto;
 4. di prevedere che, per le finalità di cui al precedente punto 3 e nei limiti di quanto indicato al medesimo punto:
 - a) il termine di cui al comma 64.30 è prorogato al 10 febbraio 2017;
 - b) il termine per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 è prorogato al 28 febbraio 2017;
 5. di disporre che, con riferimento all'impianto Porcari, per l'anno 2017, si applichino gli standard del costo variabile riconosciuto che l'Autorità ha approvato con la deliberazione 740/2016/R/eel, sino al termine eventualmente individuato con successivo provvedimento;
 6. di prevedere che entro il giorno 20 marzo 2017 ROSEN aggiorni, in coerenza con i criteri e secondo le modalità indicate al punto 2, l'istanza per l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi avanzata con la comunicazione ROSEN;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Terna, ad AXPO, a ENEL PRODUZIONE e a ROSEN;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni